



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 14 febbraio 2022.

Oggetto: Retribuzioni Convenzionali Estero 2022.

Con Decreto 23/12/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/1/2022 sono state fissate le **retribuzioni convenzionali** per i lavoratori che prestano attività all'estero **applicabili dal periodo di paga in corso dal 1/1/2022 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31/12/2022.**

Come di consueto, gli importi vengono distinti in base al **settore di appartenenza** (industria, industria edile, autotrasporto e spedizione merci, credito, assicurazioni, commercio, trasporto aereo, agricoltura, industria cinematografica, spettacolo, artigianato, giornalismo) e in base alla **qualifica dei lavoratori** (operai e impiegati, quadri, dirigenti e giornalisti).

BASE DI CALCOLO AI FINI FISCALI

Le **retribuzioni convenzionali** costituiscono la **base di calcolo delle imposte sul reddito** di lavoro dipendente derivante da lavoro prestato all'estero **in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da parte di dipendenti che, nell'arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.**

Va precisato che, ai fini del calcolo delle imposte sul reddito, la normativa sulle retribuzioni convenzionali:

- si rivolge ai lavoratori che, pur svolgendo l'attività lavorativa all'estero, continuano ad essere qualificati come **residenti fiscali in Italia** in base a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del TUIR. Tale comma così recita: "*Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.*";
- non trova applicazione qualora il contribuente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un **accordo per evitare le doppie imposizioni** e lo stesso preveda, per il reddito di lavoro dipendente, la tassazione esclusivamente nel Paese estero.

Requisito necessario per l'applicazione delle retribuzioni convenzionali è la **stipula di uno specifico contratto che preveda l'esecuzione esclusiva all'estero della prestazione e la collocazione del dipendente in uno speciale "ruolo estero"**. Per quanto riguarda l'esclusività, l'Agenzia Entrate ha precisato che il contratto (o l'accordo integrativo, nel caso di lavoratore già assunto in precedenza da distaccare all'estero) **deve espressamente prevedere lo svolgimento in via esclusiva della prestazione di lavoro all'estero.** Le retribuzioni convenzionali

non si applicano invece ai dipendenti in trasferta, in quanto manca il requisito della continuità ed esclusività dell'attività lavorativa all'estero, derivante da uno specifico contratto.

Per quanto concerne il **computo dei giorni** di effettiva permanenza del lavoratore all'estero, si fa presente che il periodo da considerare non necessariamente deve risultare continuativo: è sufficiente che **il lavoratore presti la propria opera all'estero per un minimo di 183 giorni nell'arco di dodici mesi**. Non si fa riferimento al periodo d'imposta, ma alla permanenza del lavoratore all'estero stabilita nello specifico contratto di lavoro, che può **anche prevedere un periodo a cavallo di due anni solari**. Per l'effettivo conteggio dei giorni rilevano anche: il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali, gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi.

BASE DI CALCOLO AI FINI CONTRIBUTIVI

Le retribuzioni convenzionali costituiscono la base di calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti in Paesi extra UE con i quali l'Italia non ha siglato un accordo di sicurezza sociale (c.d. Paesi extra UE non convenzionati).

Le retribuzioni convenzionali si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario (messaggio INPS 995/2012).

Si ricorda, inoltre, che **le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi extra UE convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale** (Circolare INPS n. 87/1994).

Per il lavoro prestato in Paesi che hanno sottoscritto accordi di sicurezza sociale con l'Italia, si dovranno invece applicare le retribuzioni effettive. Si richiamano, in proposito, le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall'Italia con i seguenti Paesi extracomunitari: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc.), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia. Inoltre, dal 1° ottobre 2017 è in vigore il nuovo Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada.

Rimangono quindi esclusi dall'ambito territoriale di applicazione delle retribuzioni convenzionali ai fini contributivi:

- **i Paesi membri dell'Unione Europea:** Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d'oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e Isola di Guadalupa, ricomprese nell'arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthélemy, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia;
- **i Paesi aderenti all'accordo SEE** che continua attualmente a trovare applicazione nei rapporti con il Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda;
- **la Svizzera** che ha stipulato uno specifico accordo con l'UE ai sensi del quale, nell'ipotesi di distacco di lavoratori italiani in Svizzera, il regime di sicurezza sociale da applicare è quello italiano e, pertanto, la contribuzione per tutte le assicurazioni previste deve essere calcolata sulla base delle retribuzioni effettive.

INDIVIDUAZIONE DELLE RETRIBUZIONI di RIFERIMENTO

Operai / Impiegati industria - autotrasporto - spedizioni – Quadri- Dirigenti

Per gli operai e gli impiegati dei settori industria e autotrasporto e spedizioni merci, per i quadri e i dirigenti esistono fasce di retribuzione nazionale a ciascuna delle quali corrisponde una retribuzione convenzionale. In

tali ipotesi, quindi, occorre innanzitutto collocare il lavoratore, in base alla retribuzione percepita, in corrispondenza della propria fascia di retribuzione nazionale e, conseguentemente, applicare l'imponibile convenzionale corrispondente.

Al riguardo, si richiama il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (circolare n. 72/1990) secondo cui, ai fini dell'attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per **“retribuzione nazionale”** deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, **“comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”**, con esclusione dell'indennità estero.

Operai - Impiegati in genere

(ad eccezione del settore industria - autotrasporto - spedizioni)

Per gli operai e gli impiegati in genere (ad eccezione di quelli appartenenti al settore industria e autotrasporto e spedizione merci), la retribuzione convenzionale applicabile, corrisponde ad un valore forfettario correlato alla relativa qualifica di settore.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp

RIPRODUZIONE VIETATA